



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SALTAMARTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2011**

Interpretazione autentica dell'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di estensione dell'assegnazione temporanea al comparto sicurezza e difesa ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che:

«1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione».

Questa norma è stata introdotta per tutelare le famiglie e consentire ad entrambi i genitori dipendenti di una Pubblica amministrazione una partecipazione consapevole alla paternità ed alla maternità nel periodo, che va da zero a tre anni, delicatissimo per lo sviluppo del bambino e ugualmente problematico per il genitore che si trovi ad affrontarlo da solo.

Attua inoltre il principio costituzionale di cui all'articolo 31 della Costituzione: «La Repubblica agevola con misure economiche e al-

tre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose».

Da questa normativa però anche a seguito di una giurisprudenza altalenante si trovano ad essere escluse le forze dell'ordine. Si ricorda a tal proposito che:

nella seduta del 30 giugno 2005 della 11<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati, rispondendo ad un'interrogazione dell'onorevole Guerzoni, l'allora sottosegretario alla funzione pubblica Learco Saporito ha ritenuto applicabile questa normativa anche alle amministrazioni appartenenti al comparto sicurezza;

con un protocollo del 2006 (CPO/2006) il Comitato pari opportunità del Ministero dell'interno ha proposto la promozione di una disciplina «*ad hoc*» per il comparto sicurezza;

lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta rispondendo il 30 luglio 2010 all'interrogazione 4-06082 presenta dall'Onorevole Marcello De Angelis alla Camera ha ricordato l'impegno del Governo, sottoscritto dai sottosegretari all'interno e alla giustizia, volto ad adottare le iniziative occorrenti per dirimere le controversie applicative sull'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 al personale delle forze di polizia e delle Forze armate.

Il Sindacato autonomo di polizia, e la Consulta sicurezza e altre associazioni rappresentative del comparto sicurezza, hanno da tempo rivendicato l'applicazione dopo aver avviato numerosi ricorsi giurisdizionali.

Con il presente disegno di legge di interpretazione autentica si vuole mettere fine ad una ingiustificata disparità di trattamento,

consentendo agli uomini e alle donne che lavorano nelle forze dell'ordine di essere padri e madri come gli altri in ciò eliminando la

palese violazione dell'articolo 3, comma primo, della Costituzione a cui conduce l'interpretazione attuale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, si intende nel senso che lo stesso si applica anche al personale del comparto sicurezza e difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale di cui al comma 1 è assegnato, su richiesta degli interessati, nella provincia ove ha sede la famiglia, anche in soprannumero rispetto all'organico della sede di servizio.

3. Il procedimento di assegnazione del personale di cui al comma 1 si conclude entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.